



REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLA PRATICA FORENSE

Art. 1

(Durata)

Il praticante avvocato deve frequentare lo studio del *dominus* per la durata di diciotto mesi con decorrenza dalla data di iscrizione.

La frequenza dello studio del *dominus* deve essere caratterizzata da assiduità assicurando la presenza per almeno venti ore settimanali ovvero, durante il semestre di eventuale tirocinio anticipato di cui all'art. 5 D.M. 70/2016, per almeno dodici ore settimanali.

Se svolge attività lavorativa secondo modalità e orari idonei a consentire l'effettivo e puntuale svolgimento del tirocinio, il praticante avvocato deve rendere nota la circostanza al Consiglio dell'Ordine.

Nel caso di sostituzione di un periodo di pratica presso lo studio professionale con una delle forme alternative ammesse dalla legge, occorre la previa iscrizione al registro dei praticanti avvocati custodito dal consiglio dell'ordine e lo svolgimento di un periodo di almeno sei mesi di tirocinio presso un avvocato iscritto all'ordine.

Art. 2

(Continuità)

Il tirocinio è svolto in forma continuativa.

In caso di interruzione, il periodo di tirocinio già compiuto rimane privo di effetti, salvi i casi di interruzione giustificata.

L'interruzione del tirocinio per un periodo pari o superiore a sei mesi può essere giustificata soltanto da:

- a) accertati motivi di salute, da valutare anche tenendo conto dell'età del praticante;
- b) quando ricorrono le condizioni per l'applicazione delle disposizioni in materia di maternità e di paternità oltre che di adozione;
- c) dalla sussistenza di sanzioni disciplinari interdittive inflitte all'avvocato presso il quale il tirocinio è svolto ovvero al praticante stesso;
- d) dalla comprovata necessità di assicurare assistenza continuativa di prossimi congiunti o del coniuge affetti da malattia, qualora sia stato accertato che da essa deriva totale mancanza di autosufficienza.

L'interruzione del tirocinio per un periodo inferiore a sei mesi ma superiore a un mese può essere giustificata anche in presenza di altri motivi di carattere personale.

Art. 3

(Diligenza, riservatezza, deontologia professionale)

Il praticante ha il dovere di svolgere il tirocinio con cura attenta e scrupolosa, osservando il massimo riserbo su tutte le notizie e le informazioni acquisite nel corso del tirocinio e rispettando le norme del codice deontologico forense.

Art. 4

(Formazione professionale)

Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso uno studio professionale, consiste altresì nella frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo non inferiore a diciotto mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale di cui all'art. 43 L. 247/2012 tenuti da ordini e associazioni forensi nonché dagli altri soggetti previsti dalla legge.

Durante lo svolgimento del tirocinio anticipato di cui all'art. 5 D.M. 70/2016, del periodo formativo di cui all'art. 37 D.L. 98/2011 e di quello di cui all'art. 73 D.L. 69/2013, il praticante avvocato non è esentato dall'obbligo di frequenza dei corsi di cui al primo comma.

Nel caso in cui non ottenga crediti formativi nella misura minima prevista dal regolamento 6/2014 del Consiglio nazionale forense, al praticante avvocato non può essere riconosciuto il periodo di pratica.

Art. 5

(Assistenza alle udienze)

Il praticante avvocato deve annotare sul libretto di pratica le udienze a cui ha assistito, escluse quelle di mero rinvio, indicando nome delle parti e numero di ruolo, e deve far constatare la propria presenza nel verbale di udienza.

Nel caso in cui assista a un numero di udienze inferiori a venti nel primo e nel secondo semestre o inferiori a venticinque nel terzo semestre, al praticante avvocato non può essere riconosciuto il semestre di pratica.

Art. 6

(Partecipazione agli atti)

Il praticante avvocato deve riferire nel corso del colloquio di cui all'art. 9 comma 2 su almeno cinque atti a semestre.

Nel caso in cui non sia in grado di riferire sugli atti in questione, al praticante avvocato non può essere riconosciuto il semestre di pratica.

Art. 7

(Tirocinio all'estero)

Il praticante avvocato che intende svolgere un semestre di tirocinio in altro Paese dell'Unione europea, ne dà comunicazione al consiglio dell'ordine, indicando il nominativo e i recapiti del professionista presso cui svolgerà il tirocinio, la qualifica di quest'ultimo e la sua equivalenza al titolo di avvocato ai sensi della normativa vigente in tema di riconoscimento dei titoli professionali. Il professionista deve aver prestato il proprio consenso che deve risultare da forma scritta.

Il consiglio dell'ordine, sulla base della documentazione prodotta, riconosce il periodo svolto all'estero ai fini della convalida di un semestre di pratica, ovvero ne rifiuta la convalida con delibera motivata.

Art. 8

(Deposito del libretto di pratica)

Il praticante avvocato deve depositare il libretto di pratica entro dieci giorni dalla scadenza di ognuno dei tre semestri con l'annotazione del *dominus* attestante la veridicità delle annotazioni e con una relazione, controfirmata dal *dominus*, nella quale devono essere illustrate le udienze, le attività e le questioni, anche di natura deontologica, affrontate.

Nel caso in cui abbia frequentato scuola forense il praticante avvocato deve allegare anche copia dell'attestato di frequenza.

Art. 9

(Contenuto del libretto di pratica)

Il praticante avvocato deve indicare nel libretto di pratica le udienze alle quali ha presenziato.

Deve inoltre indicare sul libretto di pratica gli atti, il loro oggetto e le attività stragiudiziali alle quali ha preso parte nonché le questioni giuridiche di maggior interesse alla cui trattazione abbia assistito o collaborato.

Le indicazioni fornite dal praticante avvocato nel libretto costituiscono autocertificazione.

In caso di tirocinio all'estero il praticante avvocato deve presentare documentazione idonea a certificare l'effettività del tirocinio svolto all'estero secondo le norme del Paese ospitante, compresa, in ogni caso, una dichiarazione del professionista straniero che attesti lo svolgimento con profitto del periodo di tirocinio; la documentazione è prodotta in originale nella lingua del Paese ospitante ed è accompagnata da traduzione asseverata.

Art. 10

(Verifiche del consiglio dell'ordine)

Il consiglio dell'ordine può richiedere al praticante avvocato la produzione di uno o più verbali attestanti l'assistenza alle udienze.

Al termine di ogni semestre di tirocinio il praticante avvocato deve sostenere un colloquio sulle questioni giuridiche trattate e sulla deontologia con consiglieri delegati dal consiglio dell'ordine i quali riferiscono a quest'ultimo ai fini della convalida del periodo di pratica e del rilascio del certificato di compiuta pratica.